

## È legge la riforma della legittima difesa

È stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3.5.'19, n. 102, la legge del 26.4.'19, n. 36, che modifica la disciplina in tema di legittima difesa.

In particolare, il provvedimento interviene sull'art. 52 del codice penale riconoscendo "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa nel caso in cui si usi "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" al fine di difendere "la propria o la altrui incolumità" (ovvero "i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione") e sempreché si rientri nelle ipotesi di violazione di domicilio di cui all'art. 614, primo e secondo comma, cod. pen. Ipotesi che si verificano laddove qualcuno si introduca "nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi" ovvero si tratti in tali luoghi contro la volontà di chi ha diritto ad escluderlo. Al domicilio è equiparato, peraltro, ogni altro luogo ove sia "esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

In tutti i casi suddetti, inoltre, la nuova legge – aggiungendo un comma al predetto art. 52 – precisa (così escludendo, in punto, ogni valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria) che "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

Il provvedimento modifica, poi, l'art. 55 cod. pen. relativamente alla disciplina dell'eccesso colposo, escludendo, nelle citate ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o "in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto", commette il fatto "per la salvaguardia della propria o altrui incolumità".

Interessati da modifiche, infine, anche gli artt. 165 cod. pen. e 2044 cod. civ. La prima norma, nella sua nuova formulazione, prevede, ora, che la sospensione condizionale della pena – nelle ipotesi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (ex art. 624-bis cod. pen.) – sia "comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa". La seconda norma viene invece integrata, per i casi di legittima difesa domiciliare, con una previsione che, per un verso, esclude, la responsabilità, sul piano risarcitorio, di chi ha compiuto il fatto; per altro verso, dispone, per il danneggiato a seguito di eccesso colposo, un'indennità "rimessa all'equo apprezzamento del giudice".

Previsto, da ultimo, un inasprimento delle pene per i casi di violazione di domicilio, furto in appartamento, furto con strappo e rapina.

da *Confedilizia notizie*, maggio '19

*Confedilizia notizie* è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.